

STATUTO

**SHANG SHUNG
PUBLICATIONS IMPRESA
SOCIALE S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ARCIDOSSO GR LOCALITA'
MERIGAR 1

Numero REA: GR - 216699

Codice fiscale: 01682320534

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-11-2020 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO		ALLEGATO "A"
della		Repertorio n. 11197
"Shang Shung Publications Impresa Sociale S.r.l."		Raccolta n. 7710
ARTICOLO 1) Costituzione		
E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazio-		
ne sociale di: "Shang Shung Publications Impresa Sociale S.r.l."		
ARTICOLO 2) Sede		
2.1 La società ha sede nel Comune di Arcidosso, all'indirizzo risultan-		
te dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a		
sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.		
Spetta all'organo amministrativo fissare l'indirizzo della società		
nell'ambito del Comune ove è ubicata la sede sociale.		
2.2 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere		
ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici		
amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero modificare l'in-		
dirizzo della società nell'ambito del Comune sopra indicato al comma		
2.1; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Co-		
mune diverso da quello sopra indicato e l'istituzione di sedi seconda-		
rie.		
ARTICOLO 3) Oggetto sociale e scopo		
La società non ha fine di lucro soggettivo, l'impresa destina uti-		
li e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o		
ad incremento del patrimonio è quindi vietata la distribuzione,		
anche indirette di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve co-		
munque denominati a fondatori, soci o associati, lavoratori e		
1		

	collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi	
	sociali anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi dei	
	scioglimento individuale del rapporto sociale.	
	La società ha per oggetto le seguenti attività d'impresa di interesse	
	generale che esercita in via stabile principale per il persegui-	
	mento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:	
	La società ha per oggetto le seguenti attività d'impresa di inte-	
	resse generale che esercita in via stabile principale per il perse-	
	guimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:	
	- interventi per l'educazione, istruzione nonché attività cultura-	
	li di interesse sociale con finalità educativa, nonché interventi	
	per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, la ri-	
	cerca scientifica di particolare interesse sociale, l'organizzazione	
	e gestione di attività culturali artistiche o ricreative di inte-	
	resse social e incluse attività anche editoriali di promozione e	
	diffusione della cultura e di attività di interesse generale;	
	in particolare	
	la produzione e la pubblicazione di testi relativi alle opere di Chögyal	
	Namkhai Norbu con argomenti che vanno dallo Dzogchen al Budd-	
	hismo, lo Yantra Yoga, le danze spirituali e tradizionali, la cultura ti-	
	betana e la medicina tradizionale, nella forma di traduzioni, commen-	
	tari, testi di pratica, trascrizioni di insegnamenti, oltre a materiali di	
	studio in formato audio e video; le pubblicazioni potranno essere ar-	
	ricchite da libri e prodotti multimediali su argomenti simili anche di	
	altri autori.	
	2	

	Le attività editoriali svolte riguarderanno particolarmente la traduzio-	
	ne di testi, prevalentemente tibetani, da parte di qualificati traduttori,	
	assicurandone la precisa corrispondenza del significato originale, e la	
	trascrizione e traduzione degli insegnamenti orali in italiano e inglese,	
	trasmessi da Chögyal Namkhai Norbu (1938-2018), nell'arco della	
	sua vita.	
	Queste attività saranno finalizzate a produrre pubblicazioni di inte-	
	resse sia per i praticanti dello Dzogchen ma anche per il pubblico in	
	generale, contribuendo alla loro diffusione nel mondo e alla impor-	
	tante missione di ATIF, ossia di "favorire le condizioni per far emer-	
	gere le potenzialità dell'essere umano".	
	La Shang Shung Publications (SSP), prosegue le attività editoriali vo-	
	lute dal Maestro Dzogchen Namkhai Norbu, con la costituzione del-	
	la Casa Editrice Shang Shung nel 1983; SSP attraverso le proprie	
	pubblicazioni intende:	
	- favorire la conoscenza dell'Insegnamento Dzogchen, così com'è	
	stato trasmesso da Chogyal Namkhai Norbu e di salvaguardarne	
	l'autenticità;	
	- contribuire all'evoluzione degli individui attraverso il rispetto della	
	dignità e della dimensione individuale di ognuno, astenendosi da	
	qualsiasi proselitismo e settarismo;	
	- far conoscere i principi dell'insegnamento Dzogchen così com'è sta-	
	to trasmesso da Prahevajra e dal lignaggio ininterrotto dei Maestri	
	delle tradizioni Buddhista e Bon fino a Chogyal Namkhai Norbu,	
	fondatore e Maestro spirituale della Comunità Dzogchen Internazio-	
	3	

	nale; le Quattro Nobili Verità, insegnate dal Buddha Gautama	
	Siddhartha Shakyamuni (5° Secolo A.C.), nel suo sermone a Sarnath,	
	sono riconosciute come parte integrante dei principi di base	
	dell'insegnamento Dzogchen, il quale indica nel riconoscimento della	
	Via, l'essenza del rifugio nei Tre Gioielli: Buddha, Dharma, Sangha;	
	- promuovere il rispetto per la diversità culturale e spirituale nel	
	mondo attraverso lo scambio ed il confronto senza alcun pregiudizio.	
	La casa editrice potrà comunque svolgere anche le altre attività del	
	settore di appartenenza.	
	La Società potrà	
	-svolgere tutte le altre attività commerciali, industriali, finanziarie,	
	mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministra-	
	tivo strumentali, accessorie, connesse, necessarie od utili per l'eserci-	
	zio delle attività che costituiscono l'oggetto sociale;	
	-acquistare, vendere, permutare, affittare o accettare in affitto aziende	
	o rami di azienda aventi ad oggetto attività affini o comunque con-	
	nesse a quelle che costituiscono l'oggetto sociale;	
	-assumere, nei limiti previsti dall'articolo 2361 del Codice Civile, inte-	
	ressenze e partecipazioni in altre imprese, società o organismi collet-	
	tivi in genere aventi sede sia in Italia che all'estero; nonchè	
	-rilasciare garanzie sia reali che personali anche a favore di terzi e/o	
	per debiti di terzi.	
	Viene espressamente esclusa ogni attività compresa tra quelle riserva-	
	te agli iscritti in albi professionali nonchè quelle ad oggi disciplinate	
	dai D.Lgs. nn. 385/1993, 174/1995 e 175/1995, 58/1998, 124/1993,	
	4	

	52/1991 e 415/96.	
	ARTICOLO 4) Durata	
	La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2080.	
	ARTICOLO 5) Capitale	
	5.1 Il capitale è fissato in Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero).	
	Le partecipazioni dei soci possono essere determinate in misura non	
	proporzionale al conferimento.	
	Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di va-	
	lutazione economica.	
	In caso di conferimento di opera o di servizi la polizza o la fideius-	
	sione che li garantiscono possono essere sostituite dal socio con il	
	versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro	
	presso la società.	
	5.2 E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella de-	
	cisione di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante	
	offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui	
	all'articolo 2482-ter Codice Civile; in tal caso spetta ai soci che non	
	hanno consentito alla decisione, il diritto di recesso a norma del suc-	
	cessivo articolo 27.	
	ARTICOLO 6) Riduzione del capitale	
	6.1 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge	
	mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci, da adottarsi con le	
	maggioranze previste per la modifica del presente statuto.	
	ARTICOLO 7) Finanziamenti dei soci	
	7.1 Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la di-	
	5	

	sposizione dell'art. 2467 Codice Civile.	
	7.2 I soci possono effettuare finanziamenti a favore della società an-	
	che non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale.	
	7.3 Salva diversa determinazione da provarsi per iscritto i versamenti	
	effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infrutti-	
	feri.	
	In ogni caso gli interessi passivi non possono essere superiori	
	di quattro punti al tasso di riferimento.	
	ARTICOLO 8) Diritti dei soci	
	8.1 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla parte-	
	cipazione da ciascuno posseduta.	
	ARTICOLO 9) Partecipazioni e loro trasferimento	
	9.1 Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi; tuttavia agli al-	
	tri soci, regolarmente iscritti nel registro delle imprese, spetta il diritto	
	di prelazione per l'acquisto.	
	9.2 Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti dispo-	
	sizioni e modalità:	
	-il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria parteci-	
	pazione, dovrà comunicare la propria offerta con qualsiasi mezzo che	
	fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento agli altri soci all'indirizzo	
	risultante dal registro delle imprese: l'offerta deve contenere le gene-	
	ralità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in par-	
	ticolare, il prezzo e le modalità di pagamento.	
	Ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al socio alienan-	
	te la dichiarazione di esercizio della prelazione con qualsiasi mezzo	
	6	

	idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento entro trenta	
	giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dello stesso.	
	La partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data	
	in cui il socio che intende acquistare avrà comunicato al socio offerente l'accettazione dell'offerta.	
	Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un	
	socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in propor-	
	zione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute.	
	Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e	
	proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene.	
	Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto	
	già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.	
	Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la intera partecipazione offerta, poichè tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente.	
	Qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel	
	rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente	
	sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato	
	nella comunicazione, entro i 180 (centoottanta) giorni successivi dal	
	giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione dovrà essere	
	ripetuta.	

	La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offe-	
	rente.	
	Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferi-	
	re la nuda proprietà della partecipazione.	
	Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno	
	od usufrutto.	
	Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi esegui-	
	to senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà	
	diritto di essere iscritto nel registro delle imprese, non sarà legittimato	
	all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà	
	alienare la partecipazione con effetto verso la società.	
	La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle	
	suddette formalità, qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia	
	all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da	
	parte di tutti gli altri soci anche mediante decisione degli stessi adotta-	
	ta all'unanimità ovvero mediante intervento al relativo atto.	
	9.3 Nel caso in cui la cessione avvenga a favore del coniuge del socio	
	cedente o di parenti in linea retta dello stesso, in qualunque grado, le	
	partecipazioni sono trasferibili senza l'osservanza delle prescritte	
	formalità, non spettando agli altri soci il diritto di prelazione.	
	9.4 L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte del-	
	la stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi pro-	
	prietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo; è con-	
	sentito il trasferimento da una società fiduciaria ad un'altra società fi-	
	duciana solo se il mandante rimane lo stesso socio.	
	8	

	Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del pre-	
	sente articolo s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella	
	più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro ti-	
	tolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in	
	pagamento.	
	Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titol-	
	o oneroso con corrispettivo infungibile, spetta il diritto di prelazione,	
	disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi precedenti,	
	ove applicabili, con l'unica particolarità che chi esercita la prelazio-	
	ne dovrà corrispondere al cedente a titolo oneroso o al donatario una	
	somma pari al valore effettivo di ciò per cui è stato esercitato il diritto	
	di prelazione. In caso di disaccordo il valore venale sarà determinato	
	da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Grosseto	
	ARTICOLO 10) Trasferimento mortis causa delle partecipazioni	
	10.1 Il trasferimento della partecipazione mortis causa, sia a titolo	
	particolare che universale, è disciplinato dall'articolo 2284 del Codice	
	Civile.	
	La procedura prevista da detti articoli sarà applicata con le seguenti	
	modifiche e precisazioni:	
	-la società potrà essere continuata, anche con uno, più o tutti gli eredi	
	del defunto;	
	- gli eredi potranno essere obbligati ad alienare la quota del socio de-	
	funto a quello dei soci che ne avrà fatto nel frattempo richiesta, ovve-	
	ro ad un terzo concordemente individuato dagli altri soci per un	
	prezzo pari alla corrispondente quota di patrimonio netto (ivi com-	
	9	

	preso l'avviamento) determinato sulla base della situazione patrimo-	
	niale della società alla data della morte;	
	-in caso di liquidazione gli eredi avranno diritto al rimborso della par-	
	tecipazione del socio defunto in proporzione al patrimonio sociale;	
	esso a tal fine è determinato ai sensi del successivo articolo 28.	
	Per la liquidazione della quota si applica analogicamente quanto pre-	
	visto dall'articolo 2473 del Codice Civile per la liquidazione della quo-	
	ta del socio recedente.	
	Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della participa-	
	zione del socio defunto saranno assunte dai soci, senza tener conto,	
	ai fini del calcolo della maggioranza, della partecipazione del socio	
	defunto nel rispetto del principio di non discriminazione tenen-	
	do conto della peculiarità della compagine sociale e della strut-	
	tura societaria.	
	ARTICOLO 11) Decisioni dei soci	
	11.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla	
	legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o	
	più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo	
	del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.	
	11.2 Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo articolo	
	12, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero	
	sulla base del consenso espresso per iscritto.	
	La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.	
	11.3 Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà	
	essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare	
	10	

	con chiarezza:	
	-l'argomento oggetto della decisione;	
	-il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizza-	
	zioni alla stessa conseguenti;	
	-l'indicazione dei soci consenzienti;	
	-l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi	
	l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;	
	-la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che con-	
	trari.	
	11.4 Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto	
	dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà ri-	
	sultare con chiarezza:	
	-l'argomento oggetto della decisione;	
	-il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizza-	
	zioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali	
	entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società ap-	
	posita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta,	
	nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o con-	
	trario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il moti-	
	vo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione	
	dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con	
	qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un ri-	
	scontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta	
	11	

	elettronica.	
	11.5 Le decisioni dei soci sono prese con le stesse maggioranze previste per le deliberazioni assembleari.	
	11.6 Il contenuto delle decisioni dei soci dovrà essere riportato nel relativo libro.	
	ARTICOLO 12) Assemblea	
	Con riferimento alle materie indicate ai punti 4 e 5 dell'articolo 2479 del Codice Civile, in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea.	
	L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da uno degli Amministratori con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal registro delle imprese (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio	
	12	

	e che risultino espressamente dal registro delle imprese).	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	Nel caso l'assemblea si sia costituita ai sensi dell'articolo 2479 bis, ultimo comma, se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	In ogni caso hanno diritto di partecipare all'assemblea il rappresentante dei lavoratori ed il rappresentante degli utenti che saranno nominati secondo le modalità determinare nel “regolamento aziendale per la partecipazione di lavoratori ed utenti”.	
	ARTICOLO 13) Svolgimento dell'assemblea	
	13.1 L'Assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore più anziano di età.	
	In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.	
	13.2 L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.	
	13.3 E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:	
	13	

	-che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario	
	della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione	
	del verbale;	
	-che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità	
	e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adu-	
	nanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	-che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguata-	
	mente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	-che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed	
	alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, non-	
	chè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;	
	-che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di	
	assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della socie-	
	tà, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svol-	
	ta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il sog-	
	getto verbalizzante;	
	dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i	
	luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.	
	ARTICOLO 14) Diritto di voto e quorum assembleari	
	14.1 A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla sua	
	partecipazione.	
	14.2 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data	
	dell'assemblea stessa risultano iscritti nel registro delle imprese.	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi	
	rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata	
	14	

dalla società.	
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore.	
Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.	
E' ammessa anche la procura generica a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.	
14.3 L'assemblea è regolarmente costituita e delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale; tale quorum è innalzato al 70% del capitale sociale qualora le deliberazioni poste in votazione incidano direttamente sulle condizioni di lavoro nell'impresa e sulla qualità dei beni e servizi a meno che non sia stato acquisito il parere favorevole rispettivamente del rappresentante dei lavoratori o del rappresentante degli utenti.	
14.4 L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del Presidente.	
Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.	
Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.	
Anche in seconda convocazione valgono le maggioranze sopra previ-	
15	

	ste.	
	ARTICOLO 15) Verbale dell'assemblea	
	15.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sot-	
	toscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla	
	legge.	
	Si applica in quanto compatibile l'articolo 2375 del Codice Civile det-	
	tato in tema di s.p.a..	
	ARTICOLO 16) Amministrazione	
	16.1 La società potrà essere amministrata, alternativamente, a secon-	
	da di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:	
	a)da un Amministratore Unico;	
	b)da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di	
	membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di cinque, se-	
	condo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione	
	della nomina;	
	c)da due o più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, nel	
	numero e con le competenze che verranno determinati dai soci in	
	occasione della nomina.	
	16.2 Gli amministratori potranno essere anche non soci.	
	Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se no-	
	minati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni	
	previste dall'art. 2382 Codice Civile nonché i rappresentanti degli	
	enti di cui all'art.4 comma 3 del D.lgs. 112/2017.	
	Inoltre gli amministratori devono possedere i seguenti requisiti	
	di onorabilità e professionalità:	
	16	

	esperienze nel settore delle traduzioni e pubblicazioni di testi o	
	dell'editoria in generale, conoscenze nella gestione e ammini-	
	strazione di organizzazioni, preferibilmente con scopi socia-	
	li, acquisite anche sotto forma di volontariato o comunque nel-	
	lo spirito delle no-profit.	
	16.3 Gli amministratori non sono soggetti al divieto di concorrenza	
	di cui all'art. 2390 Codice Civile.	
	ARTICOLO 17) Nomina e sostituzione degli amministratori	
	17.1 Gli Amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimis-	
	sioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto	
	della loro nomina.	
	17.2 In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la re-	
	voca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità di motiva-	
	zione, ovvero di giusta causa.	
	17.3 Per la sostituzione degli amministratori, si applicano le norme	
	sulla società per azioni.	
	Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione, se per	
	qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei Consiglieri, decade	
	l'intero Consiglio di amministrazione.	
	Nel caso siano stati invece nominati più Amministratori, con poteri	
	congiunti e/o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche	
	un solo Amministratore, decadono anche gli altri Amministratori.	
	Nel frattempo il Consiglio decaduto o gli altri Amministratori deca-	
	duti potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione e do-	
	vranno convocare l'assemblea per il rinnovo dell'Organo amministra-	
	17	

	tivo.	
	17.4 Nelle imprese sociali che superino due dei limiti indicati	
	nel primo comma dell'art.2435-bis ridotti alla metà, un ammini-	
	stratore è eletto dai lavoratori dell'impresa con le modalità pre-	
	viste dall'apposito "regolamento aziendale per la partecipazio-	
	ne di lavoratori ed utenti".	
	17.5 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha	
	effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ri-	
	costituito.	
	ARTICOLO 18) Presidente	
	18.1 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Ammini-	
	strazione questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi	
	non è nominato dai soci in occasione della nomina dei consiglieri, ed	
	eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente	
	nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche	
	estraneo.	
	ARTICOLO 19) Decisioni degli amministratori	
	19.1 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Ammini-	
	strazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto al successivo	
	articolo 20.1, possono essere adottate anche mediante consultazione	
	scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.	
	Sia per la consultazione scritta che per il consenso espresso per scrit-	
	to valgono le regole dettate dal presente statuto per le decisioni dei	
	soci.	
	19.2 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il	
	18	

	voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.	
	19.3 Le decisioni degli Amministratori, adottate ai sensi del presente	
	articolo, dovranno essere trascritte nel Libro delle decisioni degli	
	Amministratori.	
	ARTICOLO 20) Decisioni collegiali degli amministratori	
	20.1 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475 quinto com-	
	ma Codice Civile, ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal	
	presente statuto, nonché qualora ne faccia richiesta la maggioranza	
	degli amministratori, le decisioni del Consiglio di Amministrazione	
	debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.	
	20.2 A tal fine il Consiglio di Amministrazione:	
	-viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera	
	raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo	
	(ad esempio fax, posta elettronica), almeno 3 (tre) giorni prima dell'a-	
	dunanza e in caso di urgenza con telegramma o fax, da spedirsi alme-	
	no un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora	
	della riunione, nonché l'ordine del giorno;	
	-si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, o nell'am-	
	bito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea.	
	20.3 E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione	
	con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati; in tal ca-	
	so si applicano le regole previste dal presente statuto per le assemblee	
	dei soci con intervenuti dislocati in più luoghi.	
	20.4 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministra-	
	zione si applica l'articolo 2388, commi 1°, 2° e 3° del C.C..	
	19	

	In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.	
	20.5 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai	
	sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal	
	Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto	
	pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni degli Am-	
	ministratori.	
	ARTICOLO 21) Competenze degli amministratori	
	21.1 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha	
	tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quel-	
	li che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci.	
	Tuttavia sarà necessaria la preventiva autorizzazione dei soci, espres-	
	sa nelle forme e con le maggioranze di cui agli articoli 11, 12 e 14 del	
	presente statuto, per il compimento dei seguenti atti:	
	-ogni operazione immobiliare;	
	-l'assunzione di mutui con o senza garanzie;	
	-la concessione di garanzie a favore di terzi;	
	-la compravendita di aziende o rami di azienda;	
	-la costituzione di società di ogni tipo, di Consorzi e di enti collettivi	
	di ogni genere;	
	-l'acquisizione e la cessione di partecipazioni ed interessenze.	
	21.2 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo	
	può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui	
	all'art. 2381 Codice Civile.	
	21.3 Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti	
	e/o disgiunti, i poteri di amministrazione, in occasione della nomina,	
	20	

potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta, che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti ad uno o più di essi in via disgiunta e gli altri a due o più di essi in via congiunta.

In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via congiunta.

21.4 L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ARTICOLO 22) Rappresentanza della società

22.1 La rappresentanza della società spetterà all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o al Vice Presidente, ove nominato, nei casi di assenza o di impedimento del Presidente.

La firma del Vice Presidente costituirà, di per sé, prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

22.2 Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta.

22.3 La rappresentanza sociale spetta anche agli amministratori delegati, ai direttori, ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori di cui al precedente articolo 21 nei limiti dei poteri determinati dall'Or-

	gano Amministrativo nell'atto di nomina.	
	ARTICOLO 23) Compensi degli amministratori	
	23.1 Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per	
	l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità	
	annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili che	
	verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita	
	decisione.	
	I soci possono anche determinare un importo complessivo per la re-	
	munerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di parti-	
	colari cariche.	
	23.2 All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il dirit-	
	to alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione	
	coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti	
	annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.	
	Comunque non potranno essere corrisposti compensi indivi-	
	duali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità as-	
	sunte ed alle specifiche competenze o comunque superiori a	
	quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi set-	
	tori e condizioni.	
	ARTICOLO 23bis) Lavoro nell'impresa e volontariato	
	23bis.1 I lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un trat-	
	tamento economico e normativo non inferiore a quello previsto	
	dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislati-	
	vo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva	
	tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere	
	22	

	superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della	
	retribuzione annua lorda e del rispetto di tale parametro	
	L'impresa deve dare conto nel proprio bilancio sociale.	
	23bis.2 E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma	
	il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei	
	quali l'impresa deve tenere un apposito registro, non può esse-	
	re superiore a quello dei lavoratori. L'impresa deve assicurare i	
	volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa me-	
	desima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgi-	
	mento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile	
	verso terzi.	
	23bis.3 Le prestazioni di attività di volontariato possono essere	
	utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai	
	parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle di-	
	sposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione	
	dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi	
	all'applicazione del comma 2.	
	ARTICOLO 24) Controllo e Revisione legale dei conti	
	24.1 I soci possono nominare:	
	- un Sindaco Unico o un Collegio Sindacale, che opererà ai sensi del	
	successivo articolo 25; o	
	- un Revisore, che opererà ai sensi del successivo articolo 26; ovvero	
	- nominare un Sindaco Unico o un Collegio Sindacale che svolgerà le	
	funzioni di Controllo di Legalità previste dall'articolo 2403, 1° com-	
	ma c.c. e un Revisore che svolgerà la funzione di Revisione Legale	
	23	

	dei conti di cui all'articolo 2409 bis c.c. e del D.Lgs. 39/2010.	
	Il sindaco o i sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello	
	statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,	
	anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs 231/2001 ove	
	applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.	
	I sindaci esercitano inoltre compiti di monitoraggio	
	dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa socia-	
	le, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art.	
	2,3,4,11 e 13 del D.lgs 112/2017.	
	I sindaci attestano inoltre che il bilancio sociale sia redatto in	
	conformità alle linee guida di cui all'art. 9 comma 2 dello stesso	
	decreto.	
	24.2 La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria	
	nei casi previsti dall'art. 2477 comma 2 ma comunque deve essere	
	nominato almeno un sindaco ai sensi dell'art.10 del D.lgs	
	112/2017.	
	L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti	
	indicati al medesimo comma 2 dell'articolo 2477 c.c., deve provvede-	
	re, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revi-	
	sore; ove non provveda, a tale nomina provvede il Tribunale su ri-	
	chiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del Conser-	
	vatore del Registro delle Imprese.	
	24.2 bis Nelle imprese sociali che superino due dei limiti indica-	
	ti nel primo comma dell'art.2435-bis ridotti alla metà, un mem-	
	24	

	bro dell'organo di controllo è eletto dai lavoratori dell'impresa	
	con le modalità previste dall'apposito "regolamento aziendale	
	per la partecipazione di lavoratori ed utenti".	
	24.3 La retribuzione sia dell'organo di controllo che del revisore è de-	
	terminato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata	
	del loro ufficio.	
	Comunque non potranno essere corrisposti compensi indivi-	
	duali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità as-	
	sunte ed alle specifiche competenze o comunque superiori a	
	quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi set-	
	tori e condizioni.	
	ARTICOLO 25) Organo di Controllo	
	25.1 L'organo di controllo nei casi in cui sia prevista l'obbligatorietà	
	della nomina ai sensi dell'articolo 2477 comma 2 c.c., ove non sia	
	nominato anche il Revisore, svolge sia la funzione di controllo di le-	
	galità della gestione sia la funzione di revisione legale dei conti; negli	
	stessi casi, qualora invece sia nominato il Revisore, l'organo di con-	
	trollo svolge solo la funzione di controllo di legalità della gestione.	
	Fuori dei casi di nomina obbligatoria dell'organo di controllo, la deli-	
	bera di nomina può attribuire ad esso il solo controllo di legalità ov-	
	vero anche la revisione legale dei conti, sempreché non venga conte-	
	stualmente nominato un Revisore.	
	25.2 I membri dell'organo di controllo sono rieleggibili.	
	25.3 Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocrati-	
	co, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul Collegio	
	25	

	Sindacale previste per le società per azioni. Pertanto, ove l'Organo di	
	Controllo svolga anche le funzioni di Revisione Legale dei Conti, de-	
	ve essere costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro.	
	25.4 Delle constatazioni e delle relazioni del Sindaco Unico ovvero	
	delle riunioni del collegio sindacale, deve redigersi verbale, che deve	
	essere trascritto nel Libro delle decisioni del Sindaco Unico o del	
	Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.	
	Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a mag-	
	gioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fa-	
	re iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.	
	Il Sindaco Unico ovvero i Sindaci devono assistere alle adunanze del-	
	le assemblee, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del	
	Comitato esecutivo.	
	ARTICOLO 26) Revisore legale	
	26.1 Il Revisore, che può essere sia una persona fisica sia una società	
	di revisione legale entrambi iscritti nell'apposito registro, svolge, ove	
	nominato, sia il controllo di legalità della gestione sia la funzione di	
	revisione legale dei conti.	
	Per altro quando venga nominato anche l'organo di controllo di cui al	
	precedente art. 25 il revisore legale svolgerà solo la funzione di revi-	
	sione legale dei conti.	
	26.2 Non può essere nominato alla carica di Revisore e se nominato	
	decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399	
	Codice Civile.	
	ARTICOLO 27) Recesso del socio	
	26	

	27.1 Il diritto di recesso compete al socio secondo quanto previsto	
	dall'articolo 2473 Codice Civile e negli altri casi previsti dalla legge.	
	27.2 Si applica in quanto compatibile l'articolo 2437 bis C.C. dettato	
	in tema di s.p.a..	
	ARTICOLO 28) Determinazione del valore della partecipa-	
	zione del recedente	
	28.1 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere	
	esclusivamente del capitale effettivamente versato ed even-	
	tualmente rivalutato e aumentato nei limiti consentiti all'art. 3	
	comma 3 lett.a del D.lgs 112/2017.	
	ARTICOLO 29) Esclusione del socio	
	29.1 Con decisione da assumersi in assemblea con il voto favorevole	
	di tanti soci che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del	
	capitale sociale, può essere escluso per giusta causa il socio che:	
	-essendosi obbligato alla prestazione di opera o di servizi a titolo di	
	conferimento, non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti;	
	-sia dichiarato interdetto o inabilitato, con decisione definitiva;	
	-sia sottoposto a procedure concorsuali;	
	-risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società.	
	Per il procedimento di esclusione si applica in quanto compatibile	
	l'articolo 2287 C.C. in tema di società semplice.	
	Per tutto quanto non previsto si applica comunque l'articolo 2473 bis	
	C.C..	
	ARTICOLO 30) Esercizi sociali, bilancio e	
	distribuzione degli utili	
	27	

	30.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.	
	30.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conse-	
	guenti formalità rispettando le vigenti norme di legge	
	Inoltre l'impresa deve redigere, depositare presso il Registro	
	Imprese e pubblicare sul proprio sito internet il Bilancio Socia-	
	le redatto secondo secondo linee guida adottate con decreto del	
	Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio	
	nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lette-	
	ra g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, (attualmente DM 4 lu-	
	glio 2019) e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura	
	dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale,	
	anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività	
	svolte.	
	30.3 Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adot-	
	tarsi ai sensi del precedente articolo 11 entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora	
	ricorrano le condizioni previste dall'art.2364 ultimo comma del C.C :	
	in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nel-	
	la loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in	
	forma abbreviata) le ragioni della dilazione.	
	30.4 Si applica l'articolo 2430 C.C. in tema di riserva legale.	
	<u>La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolar-</u>	
	<u>mente approvato, per formare la riserva prevista dall'articolo 2430,</u>	
	<u>deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva</u>	
	28	

non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma dell'articolo 2463 ultimo comma se viene diminuita per qualsiasi ragione.

30.5 L'impresa sociale può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) se costituita nelle forme di cui al libro V del codice civile, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

ARTICOLO 31) Scioglimento e liquidazione e devoluzione del pa-

	trimonio	
	31.1 Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'As-	
	semblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del pre-	
	sente statuto.	
	31.2 Nel caso di cui al precedente articolo 31.1, nonchè verificandosi	
	una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 Codice Ci-	
	vile, ovvero da altre disposizioni di legge o del presente statuto, si	
	applica l'articolo 2487 del C.C..	
	In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori	
	si applica la disposizione dell'art. 2489 Codice Civile.	
	31.3 Per la revoca dello stato di liquidazione trova applicazione l'arti-	
	colo 2487 ter C.C.	
	31.4 Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli	
	organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compati-	
	bili, anche durante la liquidazione.	
	31.5 Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VII del Li-	
	bro V del Codice Civile.	
	31.6 In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita vo-	
	lontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo,	
	dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmen-	
	te rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distri-	
	buiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del d.lgs	
	112/2017, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed	
	operanti da almeno tre anni o ai fondi per la promozione e lo	
	sviluppo delle imprese sociali secondo quanto sarà deliberato	
	30	

32 di 32